

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

All'assemblea dei soci del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.

Premessa:

Il collegio dei revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli art. 2403 ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2, c.c.".

A) Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

Relazione sul bilancio d'esercizio.

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alla norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del Collegio dei Revisori.

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del collegio dei revisori, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il Collegio dei Revisori considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'ente che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Handwritten signatures and initials:
Top right: *SM*
Bottom right: *MM SP*

Il Dott. Nicola Meloni ritiene invece, di dover evidenziare i seguenti rilievi al bilancio chiuso al 31.12.2016:

Immobilizzazioni immateriali:

Si richiama integralmente il rilievo esposto nella relazione del Collegio dell'esercizio 2015 relativo alla posta immobilizzazioni immateriali che accoglie il costo per il risarcimento di euro 6.259.550,00 riconosciuto alla Vittadello nell'ambito della revoca della concessione dell'impianto RSU. Il principio contabile OIC 24, consente la capitalizzazione degli oneri pluriennali che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio della loro manifestazione finanziaria, solo in presenza di determinate condizioni che garantiscano la certezza della recuperabilità del costo capitalizzato attraverso il relativo piano di ammortamento che nel caso in questione sarebbe di anni 20. Secondo il sottoscritto, trattandosi di risarcimento da evento eccezionale quale è la revoca della concessione dell'impianto RSU, non sussistevano e non sussistono i presupposti per l'immobilizzazione del risarcimento sopraccennato, che inevitabilmente, attraverso il suo ammortamento, produce le ripercussioni anche nel bilancio al 31.12.2016.

A tal proposito, dai revisori Marongiu e Daga viene ribadito quanto già espresso in occasione della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015 ed in particolare che la posta di che trattasi è correttamente allocata nell'attivo dello Stato Patrimoniale essendo un costo sostenuto per indennizzare la società concessionaria e, quindi, sostenuto per poter acquisire la gestione diretta dell'impianto che, pertanto, genererà ricavi pari a tutta la vita residua dello stesso a che quindi deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Per queste ragioni, pertanto, non intendono adeguarsi alle considerazioni del collega che ritengono non pertinenti con il giudizio da dare sul bilancio chiuso al 31/12/2016.

Immobilizzazioni materiali:

Dall'eliminazione della posta così identificata " un centro servizi consortile per € 181.864,00 " iscritta nell'attivo patrimoniale è scaturita la componente straordinaria di reddito considerata dalla struttura dell'Ente deducibile, nel periodo d'imposta 2016.

Sotto il profilo fiscale, trattandosi di sopravvenienza passiva che, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.p.r. 917/1986, può essere dedotta, come ogni componente negativo di reddito, nell'anno di competenza. La competenza temporale dei componenti negativi di reddito, come noto, dev'essere determinata sulla base di elementi oggettivi e non sulla base di valutazioni discrezionali del contribuente. Nel caso di specie, pertanto, la competenza in parola, dev'essere individuata nell'anno in cui si è verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzazione del progetto.

Dalla relazione emerge che l'inutilizzabilità del progetto è anche derivata dalle variazioni della normativa di settore e dalle variazioni di natura urbanistica intervenute nel corso degli anni, senza alcuna precisa collocazione temporale. Per queste ragioni, il sottoscritto ritiene non siano stati forniti elementi sufficienti per individuare con ragionevole certezza l'anno in cui si è concretamente verificata l'impossibilità di utilizzare il progetto.

A mia avviso, poiché la condizione sopra menzionata riguarda fatti già nati all'Ente ancora prima dell'esercizio in questione, il sottoscritto ritiene che tale componente di costo eccezionale si sarebbe dovuta dedurre non nell'esercizio chiuso al 31.12.16 ma nel relativo periodo di competenza così come prescritto dalle normative tributarie vigenti, ergo debba essere oggetto di ripresa fiscale in aumento nel periodo d'imposta 2016.

Ad ogni modo data la rilevanza della somma, l'Ente dovrebbe versare maggiori imposte per oltre 50.000,00 euro.

Handwritten signatures and initials:
G.M.
P.S.
M.M.

I revisori Marongiu e Daga a tal riguardo hanno adeguatamente consultato le delibere del CDA e trovato adeguate le motivazioni pervenute dagli uffici con le apposite relazioni a cui gli amministratori si sono attenuti. Fiscalmente si ritiene essere un costo deducibile in quanto è configurabile alle previsioni dell'art.101 comma 4° del TUIR e la previsione temporale è rispettata nell'anno 2016 con le motivazioni elencate nella delibera assunta dal CDA.

Mancata acquisizione di elementi probativi delle poste:

Ammortamenti delle immobilizzazioni dell'impianto RSU e relative quote di competenza 2016 dei contributi in c/impianti:

Come noto, il consorzio ha ricevuto contributi per la realizzazione dell'impianto RSU, sotto il profilo contabile tali contributi vanno imputati a ricavi e riscossati lungo tutto il periodo di ammortamento cui si riferiscono. Come contropartita di tali ricavi vengono contabilizzate le quote di ammortamento dei cespiti per cui è stato percepito il contributo.

Dall'esame del bilancio la quota parte dei contributi di competenza 2016 è superiore alla quota degli ammortamenti dei relativi cespiti. Onde poter verificare la correttezza della contabilizzazione delle poste di cui sopra, ho richiesto all'Ente, nella persona di Marco Selis, di avere le spiegazioni ed i riscontri documentali. Il suddetto Selis ha risposto che non avrebbe evaso richieste se non pervenute dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Poiché la richiesta che il sottoscritto ha indirizzato agli Uffici dell'Ente e per conoscenza anche ai colleghi del Collegio, è rimasta inevasa, non è stato possibile acquisire gli elementi certi e probativi delle poste in questione, ergo non è stato possibile verificare la correttezza della contabilizzazione delle poste in questione.

I revisori Marongiu e Daga, non possono sostenere le argomentazioni del Meloni e ritengono che le poste di che trattasi siano adeguate e correttamente valutate e contabilizzate. Il tutto è avvalorato dal contenuto del libro cespiti, dai chiarimenti richiesti agli uffici e che gli uffici hanno fornito e dal supporto contenuto nella documentazione contabile ed extracontabile che abbiamo acquisito come carte lavoro. Il revisore Meloni, precisa che la documentazione trasmessa, trattandosi di libro cespiti, libro mastro, altri allegati al bilancio, rendicontazione impianto RSU, non è materialmente utile al fine di stabilire e riscontrare oggettivamente da cosa siano costituiti i maggiori valori dei contributi c/impianti rispetto alla contropartita degli ammortamenti-cespiti impianto RSU. Questa era l'oggetto della mia analisi su cui non ho mai avuto alcun idoneo documento di riscontro, nonostante il quesito rivolto all'Ente ed ai Colleghi con le mail del 26.06.2017 e 28.06.2017.

Giudizio

A giudizio dei revisori Daga e Marongiu, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Il dott. Nicola Meloni non intende uniformarsi al giudizio espresso a maggioranza dai Colleghi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, con il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. A giudizio dei Revisori Dagu e Marongiu la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Il dott. Nicola Meloni non intende uniformarsi al giudizio espresso a maggioranza dai Colleghi.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Conoscenza dell'ente, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.

Il collegio dei Revisori ritiene di avere acquisito conoscenza dalla data della nomina a tale ruolo ad oggi, per quanto concerne:

I) la tipologia dell'attività svolta;

II) la struttura organizzativa e contabile;

Tenendo conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nelle quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. E' stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dall'ente non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). E' inoltre possibile rilevare come l'ente abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi, l'attività concernente all'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell'esercizio sociale;
 - l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
 - le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 5, c.c.;
 - l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.
- Le attività svolte dal collegio dei revisori hanno riguardato sotto l'aspetto temporale, l'intero

esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

Attività svolta.

Durante le verifiche periodiche, il Collegio dei Revisori ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dall'Ente, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuare l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite sui crediti. Si sono anche avuti confronti con il responsabile finanziario dell'ente per quanto riguarda temi di consulenza e assistenza contabile e fiscale e su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio dei revisori ha quindi, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'ente e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e direttore - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio dei revisori.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare o può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- non vengono affidati a consulenti e/o professionisti esterni incarichi per l'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuridica, ed il personale dipendente del consorzio preposto a tali mansioni non è mutato e pertanto, ha conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma dirigenziale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, e.c. sono state fornite dal direttore sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di contatti/flussi informativi telefonici e informatici con gli uffici preposti: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto, dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio dei Revisori può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione, sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche effettuate dall'ente;
- le operazioni poste in essere, sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall'organo di amministrazione in data 16 giugno 2017 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. In pari data tali documenti, sono stati consegnati al collegio dei revisori affinché potessero elaborare la presente relazione. Inoltre, l'organo di amministrazione, ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;

E' stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

1. è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
2. l'organo di amministrazione nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.
3. è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio dei revisori e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
4. ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. il collegio dei revisori prende atto che non esistono valori iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo dello stato patrimoniale;
5. ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. i revisori hanno preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
6. è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa, per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
7. sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value;
8. gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;
9. relativamente alla criticità rilevata da questo collegio in merito agli accantonamenti necessari ed obbligatori per il cosiddetto post-mortem dell'impianto RSU gestito direttamente dall'ente con decorrenza dicembre 2015, il collegio dei revisori conferma e suggerisce quanto affermato l'anno scorso in occasione dell'approvazione del bilancio 2015 e cioè di monitorare costantemente gli accantonamenti necessari ed obbligatori affinché possano in futuro rivelarsi congrui. Al 31/12/2016 tali accantonamenti ammontano complessivi € 1.890.512,44. Il Dott. Nicola Melani ritiene che il tema dell'insufficienza degli accantonamenti debba essere attentamente considerato anche sotto un altro profilo: agli insufficienti accantonamenti eseguiti sino al 2015 corrisponderanno, inevitabilmente, maggiori accantonamenti futuri a carico dell'Ente. Tale condotta potrebbe ritenersi pregiudizievole per il patrimonio dell'Ente che, necessariamente, dovrà apparire, e lo sia già




facendo, con risorse proprie all'insufficienza degli accantonamenti applicati durante la gestione del concessionario privato Vittadello (dal 2012 al novembre 2015), tra l'altro, contrariamente a quanto previsto nel piano approvato dalla regione per l'approvazione della tariffa 2012, non sono stati incrementati nel corso della concessione. Sulle ultime affermazioni del Meloni i revisori Marongiu e Daga si rimettono a quanto gli uffici hanno già comunicato in precedenza in diverse circostanze, ed a quanto vorranno ancora precisare a tal proposito.

Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle modifiche introdotte nell'art. 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015;

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 129.837,00.

Il collegio dei revisori concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio alla riserva facoltativa (Passivo stato patrimoniale - punto A) patrimonio netto - voce VI - altre riserve), fatta dagli amministratori in nota integrativa.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta, sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando lo risultanze dell'attività da noi svolta, il collegio dei revisori, fatta eccezione del Revisore Meloni che non condivide la proposta in forza dei rilievi sopra esposti, propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori.

Oristano il 04 luglio 2017.

Il collegio dei revisori:

Giuseppe Marongiu (Presidente)

Barbara Daga (Sindaco effettivo)

Nicola Meloni (Sindaco effettivo)

